

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di nota! dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati nota! sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Madeo Paolo, residente in Tolve, distretto notarile di Potenza, dal 7 febbraio 1975.

Corrales Gaetano, residente in Macerata Patris, distretto notarile di Pesaro, dal 10 febbraio 1975.

(9115)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga dell'autorizzazione alla vendita in recipienti di materiale plastico PVC in premix atossico dell'acqua minerale naturale «Fiuggi».

Con decreto 21 novembre 1974, n. 1513, è prorogata fino al 30 giugno 1975 l'autorizzazione concessa all'ente Fiuggi S.p.a. in Roma, via Flaminia 25, a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale Fiuggi in recipienti di materiale plastico PVC in premix atossico della capacità di 200, 500, 1000 e 1500 ml.

Entro il suddetto termine l'Istituto superiore di sanità ultimare i controlli previsti dal decreto ministeriale 14 settembre 1971, n. 1172, 22 settembre 1972, n. 1316, e 3 ottobre 1973, n. 1413.

L'autorizzazione di cui al decreto n. 1513 verrà riesaminata alla scadenza in base ai risultati dei controlli effettuati.

Resta invariato quanto altro disposto nei decreti sopracitati.

(9224)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale naturale «Appia» e autorizzazione alla utilizzazione dei tappi a vite

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1509, la S.p.a. Sorgente Appia, in Roma, via Appia Nuova n. 1411, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata Appia, nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, di cui ai decreti ministeriali 10 marzo 1970, n. 1030 e 28 febbraio 1972, n. 1222.

La società suddetta è stata inoltre autorizzata ad utilizzare, per la chiusura dei recipienti dell'acqua minerale sopra citata, tappi a vite in alternativa ai tappi a corona.

(9227)

Modificazioni alle etichette del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente ed autorizzazione alla vendita del tipo addizionato di anidride carbonica dell'acqua minerale «Camorel».

Con decreto 10 ottobre 1974, n. 1507, la S.p.a. Acque e terme di Bognanco, in Milano, via Cossaria 1, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Camorel» di cui ai decreti A.C.I.S. 30 novembre 1951, n. 566, e 11 novembre 1954, n. 612.

La stessa società è stata inoltre autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale suddetta nel tipo addizionato di anidride carbonica.

(9224)

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata

Con decreto ministeriale 19 novembre 1974 è stato approvato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il Tesoro il nuovo statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia.

(9635)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sermonea

Con decreto 7 ottobre 1974, n. 2416, del Ministro per l'Agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le Finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 280 sito in comune di Sermonea (Latina), riportato al catasto del comune stesso al foglio 38 tra i mappali 66 e 7 an.

(9856)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 marzo 1974, concernente il riconoscimento del carattere di eccezionalità dello avversità atmosferiche e dellimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 22 aprile 1974, all'art. 2, nella parte riguardante la delimitazione delle zone agricole della provincia di Roma, danneggiate dalla grandinata del 24 agosto 1973 e dalla tromba d'aria del 18 settembre 1973, dove è scritto: «Comune di Guldoula, Montecelio», per le località Colle Giannetta, Prato del Fidocchio, foglio di mappa n. 33, sez. Montecelio», deve leggersi: «Comune di Maddonia Montecelio, per le località Colle Giannetta, Prato del Fidocchio, foglio di mappa n. 33, sez. Montecelio».

(9759)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori del conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali

In relazione alla legge 22 marzo 1967, n. 161, art. 6, ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 15 marzo 1972, il sig. Bernardino Evoli, con decorrenza 27 settembre 1974, è stato nominato membro effettivo del collegio dei revisori del conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali, in sostituzione del dott. Luigi Orga, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(9860)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Verona

Con decreto interministeriale 21 novembre 1974, n. 641, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota di terreno facente parte della caserma «Riva» di Villasantà sita in Verona, dislocata nel catasto di tale comune al foglio V, mappale 5, lettere D e D, rispettivamente della superficie di mq 13920, 1850 e 7260.

(9839)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1974, il comune di Cisterna di Latina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo delegato 11 gennaio 1945, n. 51.

(5119/Al)

Deliberazione del Commissario Straordinario in data 4 Maggio 1974

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno 4 del mese di Maggio, nella sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, in Foggia, Via Manfredonia, 20,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per l'amministrazione dell'Ente, Dott. Raffaele Ventrella, assistito dal Segretario-Economo dell'Istituto, Rag. Michele Cavaliere, ha adottato la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N. 74 - Modifiche allo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione n. 140 del 4 Agosto 1973

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la deliberazione n. 140 del 4/8/1973 con la quale, a seguito della nota del Ministero della Sanità n. 600.2/24438/1/881 del 9/6/1973 è stato modificato in alcuni punti lo Statuto a suo tempo approvato con delibera n. 55 del 2/4/1973;
- Vista la comunicazione del predetto Ministero n. 600.2/24438/1/409 del 9/3/1974, con la quale si richiedono alcune ulteriori modifiche che interessano gli articoli 20 e 32;
- Esaminate le modifiche proposte e ritenuto di poter aderire a quanto richiesto;
- Vista la Legge n. 101 dell'11 Marzo 1974 che modifica la Legge n. 503 del 23/6/1970;
- Ritenuto di dover modificare lo Statuto anche in conformità alle variazioni che la suddetta Legge n. 101 apporta alla denominazione, alla struttura amministrativa, alla giurisdizione ed ai compiti dell'Ente, con modifiche che interessano gli articoli 1, 2, 4, 5 e 9;
- Ritenuto di doversi modificare anche i suddetti articoli a seguito di quanto stabilito con la citata Legge n. 101 dell'11 Marzo 1974,

Con i propri poteri,

DELIBERA

di modificare l'intestazione e gli articoli nn. 1,2,4,5,9,20 e 32 dello Statuto approvato con deliberazione n. 140 del 4/8/1973, approvando, pertanto, il seguente testo definitivo:

(vedi allegato)

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to: Cavaliere Michele

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to: Raffaele Ventrella

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Rag. Michele Cavaliere)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Raffaele Ventrella)



STATUTO

dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

COSTITUZIONE - CIRCOSCRIZIONE E SCOPI DELL'ENTE

ART. 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede in Foggia già "Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia" a norma della Legge 23 giugno 1970, N. 503, già "Istituto Zooprofilattico Sperimentale 'Salvatore Baldassarre'" di cui al D.P.R. 10 febbraio 1956, N.463, già "Stazione Sperimentale 'Salvatore Baldassarre' per la lotta contro le malattie infettive del bestiame", eretta in Ente Morale con R.D. 21 giugno 1928, N. 1836, è un Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art.1 della citata Legge 23 giugno 1970, N.503, modificata con la Legge 11 marzo 1974, N.101.

ART. 2


L'Istituto opera nella circoscrizione territoriale delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera e, nell'ambito di detta circoscrizione, provvede alla istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

ART. 3

L'Istituto provvede:

- a) alla ricerca sperimentale sulla eziologia ed epizootologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne la insorgenza e combatterne la diffusione;
- b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;
- c) agli esami e alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) agli esami e alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;
- e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- f) alla formazione di personale specializzato nel campo delle zooprofilassi e della riproduzione animale;
- g) ad ogni altro compito di interesse veterinario ed a quelli che gli vengano demandati dal Ministero della Sanità o dalle Regioni della propria circoscrizione.

Per l'espletamento dei suddetti compiti di pubblico interesse, l'Istituto non può richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.



ART. 4

L'Istituto svolge attività riguardanti la ricerca scientifica, la sperimentazione e l'assistenza tecnica nel settore delle malattie infettive e diffuse del bestiame, dell'igiene degli alimenti di origine animale e per uso zootecnico.

L'Istituto, per il raggiungimento dei suoi scopi, può provvedere alla specializzazione di proprio personale veterinario anche presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e cura la collaborazione tecnico-scientifica con predetti istituti. Per gli stessi fini può, inoltre, aderire ad iniziative di istituzioni ed associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle indicate nel presente statuto, purché non ne derivino aggravii di bilancio.

L'Istituto può essere autorizzato dal Ministero della Sanità alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche, nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili e diffuse degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

L'Istituto può provvedere, per incarico del Ministero della Sanità, alla preparazione ed alla distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e ai piani di risanamento approvati dal Ministero della Sanità.

ART. 5

L'Istituto è organizzato in laboratori, tra i quali quello per l'esame di campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati in ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n.441, e per le analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori e mangimi prelevati dagli organi competenti ai sensi della legge 5 febbraio 1963, n.281, nonché un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi delle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n.34.

L'Istituto può far funzionare un reparto per lo studio e la cura della sterilità animale con annesso Centro per la fecondazione artificiale.

TRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 6

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni da esso posseduti al momento della entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n.503 e da quelli di qualsiasi specie che per donazione o per altro titolo pervengano all'Ente.

Per i suoi scopi l'Istituto, che non ha fini di lucro, si avvale delle entrate costituite:


dal contributo annuo del Ministero della Sanità;

dai contributi volontari degli Enti pubblici e privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento ed alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

dai redditi del proprio patrimonio;

dagli eventuali avanzi lordi derivanti dalle attività di cui agli articoli 4 e 5;

da altri proventi che per qualsiasi ragione dovessero pervenire all'Ente.



ORGANI DELL' ENTE

ART. 7

Sono organi dell'Istituto:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) La Giunta Esecutiva;
- 4) Il Collegio Sindacale.

NOMINA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 8

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti; dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva, dispone l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente della Giunta Esecutiva più anziano per età. In caso di dimissioni dalla carica, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto delle sue dimissioni e l'elezione del nuovo Presidente. Nel caso di dimissioni del Presidente anche da membro del Consiglio, di sua morte o di impedimento permanente, l'elezione del nuovo Presidente deve essere posta all'ordine del giorno dal Consigliere più anziano per età entro trenta giorni dalla avvenuta sostituzione del membro dimissionario, morto o impedito.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9


Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è così composto:

- a) quattro Consiglieri eletti con voto limitato dal Consiglio Regionale della Puglia;
- b) quattro Consiglieri eletti con voto limitato dal Consiglio Regionale della Basilicata;
- c) due Consiglieri eletti con voto limitato dal Consiglio Provinciale di Foggia;
- d) un Consigliere eletto dal Consiglio Comunale di Foggia;
- e) due Rappresentanti del Ministero della Sanità appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo.

Il Ministro della Sanità nomina anche due membri supplenti, i quali possono supplire i titolari nei soli casi di morte, decadenza, dimissioni e revoca di questi ultimi.

Tutti i componenti il Consiglio possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore dell'Istituto con voto consultivo.



ART. 10

Almeno sessanta giorni precedenti la scadenza della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve invitare le Amministrazioni interessate ad eleggere e nominare i membri di rispettiva competenza per la costituzione del Consiglio di Amministrazione.

Analogo invito sarà rivolto dal Commissario governativo nominato ai sensi dell'art.11, penultimo comma della Legge 23 giugno 1970, n.503.

ART. 11

Avvenuta l'elezione e la nomina dei membri di competenza degli organi di cui all'art. 11 della legge 23 giugno 1970, n.503, il Presidente o il Commissario, provvede alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta elezione.

L'adunanza nella quale si proceda all'insediamento del Consiglio di Amministrazione, è presieduta dal Consigliere più anziano per età.

ART. 12

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali.

Ove si verifichi uno dei casi previsti dal precedente comma, è fatta salva l'elezione di colui che sia stato eletto per primo, se le votazioni sono avvenute separatamente o, altrimenti, in caso di elezioni avvenute contemporaneamente, si intenda eletto il più anziano per età.

Per i casi di incompatibilità di cui ai commi precedenti, la surrogazione avviene ai sensi del successivo art. 13.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni presentate dai membri del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Il Presidente dell'Istituto informa l'Amministrazione, che ha nominato o eletto il componente dimissionario, per la sostituzione. Analoga procedura deve essere seguita in caso di morte di un consigliere o di impedimento permanente nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

I consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano a tre adunanze consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ne informa, ai fini della sostituzione, gli organi competenti. La sostituzione è limitata al periodo di durata del Consiglio in carica.

[Handwritten signatures and a circular official stamp are present at the bottom of the page.]

ART. 15

Il Presidente ha l'obbligo di informare il Ministro della Sanità delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri per i provvedimenti previsti dal penultimo comma, art. 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, disposto dal Ministro della Sanità quando ricorrano i casi previsti dal citato comma dell'art. 11.

L'indennità per il Commissario nominato ai sensi del citato art. 11 è a carico dell'Istituto e non può superare l'ammontare dell'indennità di funzione prevista per il Presidente.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno cinque consiglieri.

La convocazione delle adunanze ordinarie è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni.

Nel caso di urgenza la convocazione delle adunanze straordinarie è disposta anche telegraficamente con preavviso di almeno 2 giorni, dal Presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri, i quali devono indicare gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio.

ART. 17

L'invito ai fini della partecipazione alle adunanze consiliari deve essere firmato dal Presidente e deve contenere l'indicazione della data e del luogo di riunione e l'ordine del giorno con la specificazione degli argomenti da trattare.

L'invito deve essere spedito, a mezzo raccomandata r.r. ai Consiglieri, ai Componenti il Collegio sindacale e al Direttore dell'Istituto.

Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno eventuali argomenti su richiesta scritta di cinque consiglieri, presentata almeno quattro giorni prima della convocazione.

Il Presidente può formulare un ordine del giorno suppletivo non oltre le 48 ore antecedenti la riunione, con l'osservanza del disposto del precedente art. 16 e con l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo.


In caso di urgenza il Consiglio può deliberare con voto unanime dei componenti su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

ART. 18

Per la validità delle riunioni è necessario che sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Sono esclusi dal computo i Consiglieri che debbano astenersi a norma del successivo art. 19.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.



Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto.

Nelle votazioni per appello nominale, a parità di voto, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voto, la deliberazione si intende inoperante.

ART. 19

I Consiglieri non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti che concernano loro persona o gli interessi o quelli di parenti e affini sino al quarto grado, ovvero interessi di società delle quali siano amministratori.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;
- b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
- c) sul conto consuntivo;
- d) sui regolamenti per l'ordinamento interno, per l'organico e lo stato giuridico ed economico del personale e per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto;
- e) sulle norme di gestione dei laboratori di produzione e sulla relativa contabilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art.6 della Legge 23 giugno 1970, N. 503;
- f) sul conferimento di procure e deleghe per affari particolari;
- g) sulle modifiche del presente statuto che dovranno essere approvate secondo le modalità previste dall'art.17 della Legge 23 giugno 1970, n.503;
- h) sulla alienazione ed acquisto di immobili, di fondi pubblici e privati, di azioni e sulle altre trasformazioni o riduzioni del patrimonio superiori a 25 milioni di lire, nonché sulle spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni;
- i) sulla convenzione da stipulare con l'Istituto di credito per il servizio di cassa;
- l) sulla misura delle indennità di funzione del Presidente e dei membri della Giunta Esecutiva e del gettone di presenza da corrispondere in relazione alle riunioni del Consiglio, con le modalità di approvazione previste all'art. 32 del presente statuto;
- m) sul compenso ai Componenti il Collegio Sindacale, con le modalità di approvazione indicate all'art. 32 del presente statuto;
- n) sulle indennità di missione, in quanto dovute, spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, della Giunta e del Collegio Sindacale, con le modalità di approvazione indicate all'art. 32 del presente statuto;
- o) su tutti i provvedimenti demandati al Consiglio di Amministrazione dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento e su tutti gli altri provvedimenti che il Presidente e la Giunta Esecutiva ritenessero opportuno di sottoporre alla sua approvazione.

ART. 21

Le funzioni del Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Segretario Amministrativo dell'Istituto che ne redige i verbali.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

I verbali devono contenere un riassunto delle discussioni fatte intorno ai singoli oggetti trattati, il numero dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti su ogni proposta, la menzione del voto espresso da ciascun Consigliere, dal Direttore, nonché delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o rifiutare il proprio voto.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Amministrativo le funzioni di Segretario sono esercitate da un altro funzionario dell'Istituto prescelto dal Consiglio di Amministrazione.

BENEMERITI DELL'ISTITUTOART. 22

Il Consiglio ha facoltà di dichiarare benemeriti dell'Istituto gli Enti e le persone che abbiano particolarmente contribuito alla esistenza e allo sviluppo di esso.

COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVAART. 23

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Istituto e da due membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti all'unanimità o a scrutinio segreto, nel qual caso viene eletto colui che ha riportato la maggioranza dei voti. Ovve necessario si procede al ballottaggio.

La Giunta Esecutiva ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.


ART. 24

La Giunta è investita di tutti i poteri di gestione dell'Istituto non espressamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione e, tra l'altro:

- a) predisporre il bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione dello stesso e il conto consuntivo accompagnati dalle relazioni illustrative da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- b) delibera la nomina, la progressione in carriera, il trattamento economico, il licenziamento e il collocamento a riposo del personale dell'Istituto, secondo le norme del Regolamento;
- c) delibera le norme per la cessione agli allevatori dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e per la commercializzazione dei prodotti medesimi;
- d) delibera i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti del bilancio;

S. M. C. S.

M. C. S.



e) delibera su materia di competenza del Consiglio di Amministrazione quando sussistono motivi di urgenza e di necessità; tali deliberazioni sono soggette a ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza successiva all'adozione delle stesse.

ART. 25

La Giunta viene convocata dal Presidente tutte le volte che egli ne ravvisi l'opportunità o su richiesta degli altri due membri.

Le deliberazioni relative sono assunte a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno due membri.

Il Direttore dell'Istituto partecipa alle sedute della Giunta con voto consultivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario Amministrativo dell'Istituto che ne redige i verbali o da altro funzionario come previsto dall'ultimo comma del precedente art. 21.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26

Il membro della Giunta che senza giustificato motivo si assenta per tre volte consecutive, viene dichiarato decaduto dalla carica.

Il Presidente ne informa il Consiglio di Amministrazione che provvede alla sostituzione.

ART. 27

I membri della Giunta non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti che concernono i loro personali interessi o quelli di parenti affini sino al quarto grado, ovvero interessi di società delle quali siano amministratori.

Le dimissioni di un componente della Giunta vengono portate dal Presidente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che provvede ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 28

Il Collegio dei Sindaci costituito ai sensi dell'art. 12 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è insediato dal Presidente del Collegio medesimo.

I Sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati decadono dall'incarico, i parenti e gli affini sino al quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

sig

W/W

W/W
%

ART. 29

Il Collegio Sindacale ha il compito di:

- a) controllare la gestione dell'Ente; a tal fine i Sindaci hanno la facoltà di effettuare accertamenti e di chiedere notizia dell'andamento generale della gestione e sui singoli atti della medesima;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità;
- c) esaminare i bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
- d) accertare ogni trimestre la consistenza di cassa o l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Istituto o da questi ricevuti in pegno, cauzione e custodia.

ART. 30

I membri del Collegio Sindacale durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Sino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del precedente Collegio.

In caso di morte, dimissioni o impedimento di un Sindaco, l'autorità competente provvede alla sua sostituzione.

DIREZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 31

Alla Direzione dell'Istituto è preposto un Direttore laureato in Medicina Veterinaria che dirige tutto il personale dipendente; impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche, sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva.

In caso di sua assenza od impedimento o di altro speciale incarico può essere sostituito da un Aiuto, per incarico del Consiglio di Amministrazione su conforme parere del Direttore stesso.

NORME PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

ART. 32

Sono soggette all'approvazione del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Tesoro:

- a) le deliberazioni di modifica del presente statuto;
- b) le deliberazioni concernenti i regolamenti dell'Istituto e le loro modificazioni.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della Sanità le deliberazioni di cui alle lettere l), m) ed n) dell'art. 30 del presente statuto.

W
S


sono soggetti all'approvazione del Ministero della Sanità i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Le deliberazioni riguardanti le spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni, nonché le deliberazioni concernenti le trasformazioni e le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a cinquanta milioni di lire, vengono trasmesse, entro quindici giorni dall'adozione, al Ministero della Sanità, che ha la facoltà di annullarle entro trenta giorni dalla data di ricezione.

ART. 33

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre quattro mesi della chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

ORDINAMENTO INTERNO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE

ART. 34

I regolamenti previsti alla lettera d) del precedente art. 20, faranno salvi i diritti acquisiti e dovranno tenere conto di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

NORME TRANSITORIE

ART. 35

La qualifica di Vice-Direttore, conferita in applicazione delle norme vigenti anteriormente alla Legge 23 giugno 1970, n. 503, è conservata ad personam.

Fino alla cessazione del servizio del Vice-direttore non trova applicazione il 2° comma dell'art. 31.

